

SEDE ISTITUZIONALE: c/o Comune di Montepulciano
SEDE AMMINISTRATIVA: Corso Garibaldi, 10 – 53047 Sarteano (Siena)
Tel. 0578/269300 Fax 0578/268082
www.unionecomuni.valdichiana.si.it
PEC unionecomuni.valdichiana@pec.consorzioterrecablate.it

Codice Fiscale 90020700523 Partita Iva. : 01254060526
Cetona • Chianciano Terme • Chiusi • Montepulciano • Pienza • San Casciano dei Bagni • Sarteano • Sinalunga • Torrita di Siena • Trequanda

AREA TECNICA

Linee guida per la corretta gestione pubblica e privata del verde urbano, periurbano ed extraurbano

Premessa

Queste linee guida vogliono dare delle indicazioni sulla corretta gestione del verde in ambiente urbano, periurbano ed eventualmente extra-urbano (relativamente alle resedi e pertinenze dei fabbricati), pubblico e privato, in zone, visibili dagli spazi di accesso pubblico, dove non sussistano già specifiche norme e regolamenti, quali, ad esempio, quelli relativi alle aree agricole e forestali, ai torrenti, ai fossi e ai canali, alle pertinenze delle strade e più in generale, a tutte le aree specificatamente normate.

Uno degli elementi decisivi per il miglioramento della qualità della vita in città è rappresentato senza dubbio dal verde urbano e periurbano. Inteso come l'insieme delle componenti biologiche che concorrono a determinare l'impronta funzionale e paesaggistica di un centro abitato in equilibrio ecologico col territorio, esso è un vero e proprio sistema complesso, formato da un insieme di superfici e di strutture vegetali eterogenee, in grado di configurarsi come un bene di interesse collettivo e come una risorsa multifunzionale per la città e per i suoi abitanti.

In accordo con le nuove politiche ambientali e di sviluppo sostenibile promosse a livello internazionale ed europeo, il nostro Paese si è dotato della Legge 10/2013 "Norme per lo sviluppo degli spazi urbani", che rappresenta un punto di partenza per rilanciare il fondamentale ruolo svolto dagli spazi verdi urbani, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche socioculturale.

Se adeguatamente pianificato, progettato e gestito, il verde può svolgere molte funzioni e produrre importanti benefici per l'ambiente, e quindi per la società: i cosiddetti servizi ecosistemici. Se consideriamo gli aspetti igienico-sanitari, i suoi positivi effetti sul clima locale, sulla qualità dell'aria, sui livelli di rumore, sulla stabilità del suolo sono di tutta evidenza.

Gli spazi verdi cittadini ospitano inoltre una flora ricca e varia e possono offrire habitat idonei per numerose specie animali, concorrendo alla conservazione della biodiversità. Contrariamente a quello che si pensa comunemente, all'interno dell'ecosistema urbano sono, infatti, presenti

Referente:

Ing. Angela Cardini

E-mail: a.cardini@unionecomuni.valdichiana.si.it

Tel.: 0578.269324

numerose specie, spesso fortemente legate a questo tipo di ambiente o addirittura dotate di una particolare dinamica in relazione alle attività antropiche che si svolgono.

Se consideriamo gli aspetti socioeconomici, è innegabile che una città “verde”, oltre ad apparire esteticamente più apprezzabile e appetibile a livello turistico, è in grado di incontrare i fabbisogni di ricreazione, relazione sociale, crescita culturale e di salute dei propri abitanti. Le funzioni sociali, culturali ed estetiche delle aree verdi sono riconosciute come elementi cruciali degli spazi aperti cittadini per le possibilità che offrono di ricreazione, socializzazione e svago all'aria aperta, nonché per i valori storici e culturali che conservano e trasmettono. E ciò vale tanto più se si considera che per ampie fasce di popolazione essi rappresentano la più immediata se non unica possibilità di contatto con la natura. Le aree verdi offrono ai cittadini la possibilità di sperimentare il contatto diretto con i cicli naturali e gli elementi della flora e della fauna locale, contribuendo così all'educazione ambientale di giovani e adulti, alla ricerca scientifica nonché alla formazione di una cultura di conoscenza e rispetto del verde e della natura in generale. Hanno altresì una funzione aggregativa, di integrazione sociale, di ispirazione artistica, di crescita personale e di crescita affettiva e identitaria nei riguardi del proprio territorio di residenza (Linee guida per il governo sostenibile del verde urbano. Comitato per lo sviluppo del verde pubblico. MATTM, 2017).

Tutto quanto ciò premesso, queste linee guida vogliono dare delle indicazioni sulla corretta gestione del verde in ambiente urbano, periurbano ed eventualmente extra-urbano (relativamente alle resedi e pertinenze dei fabbricati), pubblico e privato, in zone dove non sussistano specifiche norme e regolamenti, quali ad esempio quelle relative alle aree agricole e forestali, ai torrenti, ai fossi e ai canali, alle pertinenze delle strade e più in generale, a tutte le aree specificatamente normate, visibili dagli spazi di accesso pubblico.

Tuttavia, solamente da un punto di vista operativo, le pratiche indicate, soprattutto quando si parla di potatura, sono considerate la buona norma sotto l'aspetto arboricolturale in termini di tutela dello stato fitosanitario e biomeccanico dell'albero (con conseguente aumento della sicurezza per la pubblica incolumità) e, quindi, in fase di gestione del verde, si consiglia in ogni caso di osservare le indicazioni descritte.

Aspetti normativi

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”;

Vista la Legge Regionale Toscana 21 marzo 2000, n. 39 “Legge Forestale della Toscana”;

Visto il Regolamento d'attuazione della Legge Forestale della Toscana 8 agosto 2003, n. 48/R;

Vista la Legge Regionale Toscana 19 marzo 2015, n. 30 - "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale".

Vista la Legge 14 gennaio 2013, n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”;

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 marzo 2020 “Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

Vista la D.G.R.T. n. 1315 del 28 ottobre 2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano - art. 24bis L.R. 80/2015- art. 22, comma 2, lettera b) L.R. 79/2012. Sostituzione della D.G.R. 293/2015”;

Visto il decreto dipartimentale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 1104 del 31 marzo 2020 di approvazione delle “Linee guida per gli interventi di cura e salvaguardia degli Alberi Monumentali”;

Visto il Decreto Ministeriale 23 ottobre 2014 “Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento”;

Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”.

Messa a dimora di alberi

Quando si intende mettere a dimora uno o più alberi, o la messa a dimora derivi da un precedente abbattimento con sostituzione nel sito di impianto con esemplari adulti di specie autoctone o storicamente naturalizzate, è necessario che per questi nell’area siano disponibili, fatti salvi gli spazi sotto specificati e sia possibile il rispetto delle seguenti distanze:

- distanze dai confini: nella messa a dimora di nuovi esemplari, salvo accordi tra le parti, da dimostrare mediante scrittura privata registrata, deve essere rispettata la distanza minima di 3 m, eccetto per le piante da frutto a sviluppo contenuto per le quali la distanza è ridotta a 1,5 m (altezza a maturità < 6 m);
- distanza da edifici e manufatti: minimo 3 m;
- distanze da utenze aeree: la messa a dimora di nuovi alberi in prossimità di utenze aeree di telecomunicazione e/o elettriche presenti in ambiente urbano dovrà essere eseguita a distanza di sicurezza in conformità alla normativa vigente;
- distanze da utenze sotterranee: minimo 3 m;
- distanze da solai e/o manufatti interrati: minimo 3 m;
- superficie permeabile profonda: oltre al rispetto delle distanze di cui ai punti a), b), c), d) ed e), ai nuovi esemplari arborei deve essere garantita la disponibilità di una superficie permeabile minima circostante il tronco; tale superficie è individuata da un raggio di 3 m dal colletto, eccetto per gli esemplari a portamento piramidale o da frutto per i quali tale misura si riduce a 1,5 m;

- distanza minima tra alberature nei nuovi impianti e nelle sostituzioni: 8 m dal colletto tra alberi appartenenti a specie di prima grandezza e 6 m sempre dal colletto per tutti gli altri casi. Le superfici permeabili non sono sovrapponibili tra loro, e neppure alle aree di pertinenza di alberature tutelate eventualmente presenti all'interno del lotto d'intervento.

È fatto salvo quanto più restrittivo previsto dalla normativa vigente, quale, ad esempio, la normativa in materia di idraulica.

Potatura di alberi

Le potature sarebbe importante che venissero eseguite a regola d'arte da personale esperto in arboricoltura, cioè tendere a mantenere la chioma di ogni esemplare arboreo, per quanto possibile, integra e a portamento naturale tipico delle singole specie arboree.

Per potature ordinarie a regola d'arte si intendono:

- su latifoglie decidue quelle invernali effettuate indicativamente nel periodo 1° novembre - 31 marzo, interessando branche di diametro non superiore a 10 cm; nel caso di raccorciamenti, con tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore, cioè ai nodi o biforcazioni, in modo tale da non lasciare porzioni di branca o di ramo privi di più giovane vegetazione apicale; i tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua senza lasciare monconi. Dovrà essere rispettata una giusta proporzione tra le dimensioni del ramo tagliato e il ramo di sostituzione che viene lasciato.
- su specie sempreverdi per tutto il periodo dell'anno con tagli su branche non superiori a 10 cm di diametro con la stessa metodologia di cui al punto precedente.

È indicata l'esecuzione di un'altra tipologia di potature definita rimonda dal secco, intendendo con ciò quegli interventi cesori finalizzati alla sola asportazione di rami o branche non più vegete, di rami scarsamente vigorosi senza limitazioni nel diametro di taglio. Tali interventi sono eseguibili nell'arco di tutto l'anno, anche se devono essere eseguiti preferibilmente nei mesi estivi.

Sono estremamente sconsigliati gli interventi:

- di capitozzatura (drastico raccorciamento del tronco o delle branche primarie (sbrancatura) fino ad arrivare in prossimità di questi ultimi) lunga o corta, ovvero i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto. Fanno eccezione i casi di alberature che sono già state più volte oggetto in passato di tale tipologia di intervento e per cui ad oggi non risulti tecnicamente possibile procedere con tecniche alternative;
- che comportano una drastica riduzione della chioma (maggiore del 50%), stravolgendo completamente il portamento e l'equilibrio biologico della pianta e riducendone drasticamente il valore ornamentale, nonché il ciclo vitale;

Unione dei Comuni Valdichiana Senese

- di cimatura dell'asse principale e dei rami, nelle piante del genere *Cedrus* spp., *Cupressus* spp., *Pinus* spp. e di altre conifere ornamentali.

Si segnala inoltre che, all'interno del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 marzo 2020 "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde", all'Allegato 1 "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione", lettera E "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico", punto c.11 "Manutenzione del patrimonio arboreo e arbustivo" si indica che "*Gli interventi di potatura devono essere svolti unicamente da personale competente, in periodi che non arrecano danni alla pianta e non creano disturbo all'avifauna nidificante ed effettuati solo nei casi strettamente necessari. A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcuni esempi:*

- *impostare la crescita corretta di un giovane albero trapiantato; ridurre o eliminare rami intricati o troppo fitti, male inseriti, instabili, deboli, morti, che col tempo successivamente potrebbero creare problemi strutturali;*
- *adottare misure di profilassi come l'asportazione di rami deboli o secchi che possono costituire una facile via di ingresso per i microrganismi patogeni;*
- *ridurre rischi di rottura (ad esempio in caso di rami con difetti strutturali) o contenere la crescita, riducendo la massa delle foglie;*
- *ridurre la resistenza al vento e favorire la penetrazione della luce all'interno della chioma, ed evitare eccessivi carichi da accumulo di neve per alberi adulti o senescenti.*

In particolare, l'esecutore deve evitare di praticare la capitozzatura, la cimatura e la potatura drastica perché indeboliscono gli alberi e possono creare nel tempo situazioni di instabilità che generano altresì maggiori costi di gestione".

In alcune aree agricole la pratica della capitozzatura, ad esempio su salici e gelsi, è una tecnica storicamente utilizzata.

In questi contesti, in caso di nuovi impianti, è sconsigliata l'esecuzione di questa tecnica a meno che non venga realizzata per produzioni aziendali.

Sempre in questi contesti, in casi in cui la capitozzatura sia già stata realizzata in passato e gli alberi non abbiano una finalità produttiva, si sconsiglia comunque di adottare nuovamente questa tecnica a meno che non si siano create condizioni in cui gli alberi diventino oggetto di pericolo nei confronti di cose e persone, venendo quindi meno la pubblica incolumità.

La potatura va assolutamente evitata nel periodo di emissione delle foglie (dall'ingrossamento delle gemme alla completa estensione delle foglie) e in quello di caduta (dal cambiamento di colore alla completa caduta o mantenimento sui rami delle foglie morte, per le specie che presentano tale comportamento).

Unione dei Comuni Valdichiana Senese

I proprietari di alberi o arbusti sono tenuti ad eseguire le potature, quando le ramificazioni coprono o rendono difficile la visione di segnali stradali o lanterne semaforiche, quando riducono sensibilmente la potenza dei corpi illuminati della pubblica illuminazione, quando invadono i marciapiedi o le strade o quando compromettono l'incolumità pubblica.

In casi straordinari di contenimento e di risanamento della chioma sono consigliati esclusivamente interventi di:

- potatura di riduzione e contenimento della chioma nel periodo 1° novembre - 31 marzo, salvo particolari anticipi della germogliazione: consiste nell'eseguire raccorciamenti di rami e branche con tagli di ritorno di diametro superiore a 10 cm, effettuati su gemme, germogli e rami opportunamente orientati per favorire lo sviluppo di una chioma più contenuta;
- potatura di risanamento e ricostruzione durante tutto il periodo dell'anno: si tratta di interventi di asportazione di branche o rami ancora vegeti, di diametro superiore a 10 cm, soggetti ad evidenti patologie che ne compromettono la stabilità.

È di fondamentale e necessaria importanza che le Ditte esecutrici dei lavori, specializzate nel settore e regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, siano tenute a conoscere la normativa vigente nazionale, regionale e comunale inerente la tutela del verde e dell'ambiente, nonché quella vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

In alcuni casi può essere opportuno suggerire l'adozione di una documentazione fotografica pre-intervento, in maniera tale che, in caso di controlli, sia dimostrabile la motivazione dell'intervento realizzato, nonché la corretta esecuzione tecnica dello stesso.

Alberi Monumentali

Secondo la Legge 10/2013 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" si intende per albero monumentale *l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possano essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che rechino un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali; i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani; gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di*

importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

Secondo la Legge Regionale Toscana 19 marzo 2015, n. 30 - "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale" e il Decreto Ministeriale 23 ottobre 2014 "Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento", i Comuni sono invitati ad effettuare il censimento degli alberi monumentali ricadenti nel proprio territorio di competenza.

Per il suddetto censimento, lo stesso Decreto Ministeriale 23 ottobre 2014, indica i criteri di attribuzione del carattere di monumentalità, che sono:

- a) pregio naturalistico legato all'età e alle dimensioni;
- b) pregio naturalistico legato a forma e portamento;
- c) valore ecologico;
- d) pregio naturalistico legato alla rarità botanica;
- e) pregio naturalistico legato all'architettura vegetale;
- f) pregio paesaggistico;
- g) pregio storico-culturale-religioso.

Per gli alberi classificati come monumentali, o comunque di rilevante valore storico-paesaggistico, è fondamentale che la gestione avvenga secondo le migliori pratiche arboricole e che prima di procedere con interventi drastici (ad esempio potature intensive, abbattimenti) vengano effettuati tutti gli approfondimenti del caso da personale tecnico qualificato mediante l'uso di strumentazioni come tomografo sonico o elettrico, prove di trazione - pulling test - ecc. Tali approfondimenti dovranno portare a soluzioni che facciano in modo che non vengano realizzati interventi drastici, come ad esempio consolidamenti, endoterapia, ossigenazione del terreno.

Manutenzione delle banchine stradali

Ai sensi dell'art. 29 del Nuovo codice della strada, i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

È opportuno che in fase di lavori di taglio di erba, arbusti e piante nelle banchine stradali quest'ultime vengano mantenute in modo corretto, evitando cimature o interventi di potatura intensiva, piuttosto tagliando alla base eventuali ricacci di specie arboree senza rilasciare monconi o mozziconi di fusto, branche e rami.

Controlli e sanzioni

Al fine di garantire che l'attuazione del futuro regolamento per il verde urbano venga rispettata, ogni comune può prevedere eventuali sanzioni, da valutare negli importi e nelle modalità di emissione secondo i regolamenti e l'organizzazione interna propri.